

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Provincia di Rieti

Medaglia d'Argento al Valor civile



COMUNE DI
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Regolamento referente di contrada

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 05/08/2024

ARTICOLO 1. PREMESSA

Il Comune di Monte San Giovanni in Sabina, con il presente regolamento, intende favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa. A tal fine viene istituita la figura del "Referente di Contrada", che avrà il compito di fare da tramite tra la popolazione e l'Amministrazione, raccogliendo le segnalazioni, le istanze, i suggerimenti di miglioramenti su problematiche e tematiche di interesse pubblico, sottoponendole ai competenti organi amministrativi.

ARTICOLO 2. IL REFERENTE DI CONTRADA

Il compito principale del Referente di Contrada è quello di sottoporre al competente organo dell'amministrazione comunale (Consigliere delegato) tutte le problematiche e tutti i bisogni di interesse collettivo riscontrati nella contrade di cui è referente, in base alla suddivisione disciplinata all'articolo 3.

Il Referente di Contrada:

- Fa da intermediario tra i cittadini e l'Amministrazione facendosi portavoce di idee e proposte formulate per risolvere le problematiche riscontrate nella contrade che rappresenta. L'organo preposto dall'Amministrazione per raccogliere le indicazioni del Referente di Contrada è un Consigliere all'uopo delegato.

Quest'ultimo si farà carico di girare le indicazioni fornite dal Referente di Contrada all'organo dell'Amministrazione competente caso per caso;

- Potrà richiedere sopralluoghi e promuovere incontri con i Cittadini, con il Sindaco e gli Assessori competenti;

- Sulla base delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione comunale, concorre a comunicare ai cittadini quanto espresso dall'Amministrazione stessa in merito alla risoluzione di problematiche o di accoglimento di proposte;

- Avrà facoltà di riunire i cittadini della contrada di appartenenza ogni volta che lo riterrà opportuno oppure ogni volta che ne venga fatta richiesta dai cittadini. Nelle suddette riunioni, il Referente di Contrada avrà la facoltà di invitare uno o più esponenti dell'Amministrazione.

Attraverso il Referente di Contrada, l'Amministrazione comunale può portare a conoscenza dei cittadini le eventuali problematiche riguardanti la contrada o l'intero territorio comunale.

ARTICOLO 3. CONTRADE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale viene suddiviso in 6 (sei) raggruppamenti di Contrade, seguendo il criterio aggregativo del territorio per zone, di cui all'elenco che segue, e la cui determinazione territoriale può essere modificata dal Consiglio comunale:

1 - Capoluogo, Forcella, Madonna dello Spineto, Valle Ianni, Macchie.

2 - San Sebastiano, Vaccareccia.

3 - Macchieforti, Villa del Casale, Santo Pietro

4 - Morrone, Carpineto.

5 - Gallo, Missiani, Tancia.

6 - Moletta, Coi Santi, Colli Cacchi.

Per ognuno dei raggruppamenti di contrade come sopra individuati, sarà nominato n. 1 (uno) Referente.

ARTICOLO 4. COMUNICAZIONE TRA I REFERENTI DI CONTRADA E L'AMMINISTRAZIONE

Il Referente di Contrada potrà comunicare direttamente con il Consigliere delegato negli uffici della Casa Comunale, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Il Referente di Contrada potrà comunicare con il Consigliere delegato anche in forma scritta.

Tutte le comunicazioni pervenute dai Referenti saranno annotate su un apposito registro e verranno inoltrate all'Assessore competente per materia.

Sul registro delle comunicazioni dei Referenti vengono annotati gli eventuali provvedimenti adottati e gli estremi delle comunicazioni di risposta dell'Amministrazione ai Referenti di Contrada.

Le comunicazioni scritte del Referente e le eventuali risposte scritte da parte dell'Amministrazione vengono trattate come comunicazioni istituzionali con esclusione di ogni dato ove siano presenti riferimenti a persone specifiche, al fine di preservare il diritto di riservatezza di ogni cittadino.

L'Amministrazione comunale potrà convocare assemblee con il Referente e i cittadini delle contrade di appartenenza, nel caso in cui ci sia una specifica necessità oppure nel caso in cui l'Amministrazione voglia mettere al corrente una specifica contrada della risoluzione di un problema o di una necessità sollevati dal Referente.

Tali assemblee saranno convocate a mezzo telefono e/o mail almeno 5 giorni prima comunicando l'ordine del giorno dell'incontro. Le Assemblee si terranno in locali di proprietà comunale o in altro locale idoneo.

ARTICOLO 5. NOMINA E REVOCA DEI REFERENTI DI CONTRADA

La nomina dei Referenti di Contrada sarà effettuata a mezzo di avviso pubblico per la presentazione delle candidature, pubblicato all'albo pretorio, nel sito ufficiale del Comune e affisso negli spazi pubblici per 15 giorni.

La candidatura per l'incarico di Referente di Contrada deve avvenire mediante la compilazione del modulo predisposto dall'Amministrazione, indirizzato al Sindaco e firmato in modo leggibile, con allegata la copia del documento di identità e curriculum vitae.

La nomina del Referente di Contrada verrà effettuata con provvedimento del Sindaco su designazione disposta da apposita commissione consiliare, disciplinata all'articolo 7.

All'atto della nomina, il Referente deve impegnarsi al rispetto del presente regolamento e all'assolvimento dell'incarico in collaborazione con l'Amministrazione comunale per finalità di interesse collettivo.

Nel caso contrario ovvero in caso di mancato rispetto degli impegni assunti nel corso della durata dell'incarico, il Sindaco provvederà all'immediata revoca dall'incarico.

Il mandato del Referente di Contrada ha durata 1 (uno) anno ed è rinnovabile. Allo scadere del mandato del Sindaco, decade automaticamente anche il mandato del Referente di Contrada.

Il Referente di Contrada può dimettersi dall'incarico in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta e firmata.

Le dimissioni saranno effettive dalla data di registrazione al protocollo degli uffici comunali.

ARTICOLO 6. REQUISITI DEL REFERENTE DI CONTRADA

Sono ammessi alla carica di Referente di Contrada i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale e residenti nelle contrade come sopra individuate. Sono esclusi dalla carica di Referente di Contrada il Sindaco, i componenti della Giunta e i Consiglieri Comunali. E' escluso dalla carica colui che svolge altra carica elettiva. La carica di Referente di Contrada è svolta a titolo gratuito.

ARTICOLO 7. LA COMMISSIONE CONSILIARE PER LA NOMINA DEL REFERENTE DI CONTRADA

Il Consiglio comunale provvede alla nomina della commissione competente per la designazione del Referente di Contrada, in base alle istanze pervenute e alla valutazione dei curriculum presentati. La commissione è composta dal Sindaco, che la presiede, da 2 consiglieri di maggioranza, 2 consiglieri di minoranza e un segretario. La designazione viene effettuata con voto segreto e sarà nominato il candidato che avrà ottenuto più voti. In caso di parità di voti, il Sindaco effettuerà la nomina del Referente di Contrada, scegliendolo, discrezionalmente (anche per estrazione), tra i candidati che avranno riportato pari voti.

ARTICOLO 8. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.